

## SOMMARIO

1.	<b>FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO "BG PRIVATE"</b>	pag. 01
	1.1 Informazioni sulla Banca	pag. 01
	1.2 Che cos'è il Conto di Deposito	pag. 01
	1.3 Condizioni economiche	Pag. 01
	1.4 Recesso e Reclami	Pag. 04
	1.5 Legenda	Pag. 05
2.	<b>MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI</b>	Pag. 05

## FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO "BG PRIVATE"

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Generali S.p.A.**

Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 02.69462307 oppure 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 tel. 800.155.155, fax 041.5270193 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. e p.iva 00833240328 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.155.155; E-mail [info@bancagenerali.it](mailto:info@bancagenerali.it)

**Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede****DATI CONSULENTE FINANZIARIO:**

Cognome:		Nome:	
Codice Consulente:	e-mail:	Telefono:	
Indirizzo:		N° iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti finanziari:	

## CHE COS'E' IL CONTO DI DEPOSITO

**Struttura e funzione economica del Conto Deposito**

In generale il conto di deposito è un contratto in virtù del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire a richiesta dello stesso (deposito libero). Il deposito è poi generalmente remunerato da un tasso di interesse determinato contrattualmente tra le parti.

Il Conto Deposito può essere aperto solo se il cliente è titolare di un conto corrente ordinario di pari intestazione presso Banca Generali.

I depositi presso il conto deposito "BG Private" possono essere effettuati tramite bonifico, versamento contante e versamento assegni; i prelievi a valere sul detto conto possono essere effettuati, nel limite del saldo liquido e disponibile, tramite bonifico interno disposto a favore di qualsiasi altro conto di cui il cliente ordinante sia intestatario o cointestatario presso Banca Generali.

Le somme depositate sul Conto Deposito sono remunerate ad un tasso creditore base. Il Cliente può ottenere tassi migliorativi rispetto a tale tasso, vincolando, in tutto o in parte, le somme depositate sul suo conto alle condizioni e per i periodi indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento del vincolo, a condizione che le somme vincolate rimangano depositate per il periodo pattuito. Se il Cliente svincola le somme prima del termine pattuito, le stesse sono riaccreditate sul Conto Deposito con valuta pari alla data di svincolo e saranno remunerate al tasso creditore base del Conto Deposito tempo per tempo vigente al momento dell'operazione di vincolo. La liquidazione degli interessi maturati in tal caso seguirà la periodicità ordinaria prevista dalle condizioni economiche del Conto Deposito.

**Principali rischi connessi al servizio**

Il conto di deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile, anche in considerazione dell'esistenza di procedure per la gestione delle crisi delle banche previste dalla normativa vigente. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

**Vanno tenuti presenti:**

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente prevista;
- il rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi;

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**Avvertenza:** le condizioni economiche sotto riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

<b>Apertura</b>	Spese per l'apertura del conto	Esente
<b>SPESE FISSE</b>		
Gestione Liquidità	Canone annuo	Esente
<b>SPESE VARIABILI</b>		
Gestione liquidità	Invio estratto conto annuale	Esente
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>		
Interessi creditorî	Tasso base creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,02% (per giacenze fino a €10.000) 0,00% (per giacenze superiori a €10.000)

	Tasso migliorativo creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale) riconosciuto in via promozionale sulle somme vincolate a 6 mesi, secondo condizioni e termini indicati nella successiva sezione "TASSO PROMOZIONALE SULLA NUOVA LIQUIDITA' VINCOLATA"	1,00%
	Ritenuta fiscale su interessi creditori	vigente tempo per tempo
	Periodo di validità dei tassi creditori annui riconosciuti sulle somme vincolate a 6 mesi	fino al 31/12/2018

**DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE (giorni di indisponibilità comprensivi della data di negoziazione)**

Versamenti	Contanti	data versamento
	Assegni bancari Banca Generali	data negoziazione
	Assegni bancari altre Banche, Assegni circolari	5 gg lavorativi
	Vaglia e Assegni Postali	8 gg lavorativi
	Assegni esteri non negoziati al dopo incasso	30 gg lavorativi

**TASSO PROMOZIONALE SULLA NUOVA LIQUIDITA' VINCOLATA**

Banca Generali, alle condizioni di seguito riportate, riconosce un tasso migliorativo promozionale pari all'1% annuo **sulla nuova liquidità vincolata** a 6 mesi, fino a un massimo di Euro 500.000 per ciascun rapporto di pari intestazione. L'iniziativa promozionale si articola nelle seguenti rispettive condizioni:

• **Iniziativa valida dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018**

Per nuova liquidità si intende quella conferita dal Cliente rispetto al suo patrimonio complessivamente già detenuto presso Banca Generali\* alla data del 20 Settembre 2018. Il tasso promozionale viene riconosciuto solo laddove vengano soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- il Cliente deve essere altresì titolare di un rapporto di consulenza evoluta "BG Personal Advisory", i cui costi - che ammontano a un massimo dell'1% del controvalore delle masse sotto consulenza - sono indicati nel relativo contratto e sono stati chiaramente illustrati al Cliente prima della sua conclusione. A tal proposito si precisa che le somme depositate presso il Conto Deposito non rientrano tra le masse poste sotto tale consulenza;
- l'importo della nuova liquidità sul quale sarà riconosciuto il tasso promozionale non potrà comunque eccedere il controvalore complessivo delle masse rientranti nel perimetro del predetto contratto di consulenza evoluta "BG Personal Advisory", fermo il rispetto dell'importo massimo di Euro 500.000 sopra indicato.

• **Iniziativa valida dal 22 novembre 2018 al 31 dicembre 2018**

Per nuova liquidità si intende quella conferita dal Cliente rispetto al suo patrimonio complessivamente già detenuto presso Banca Generali\* alla data del 21 novembre 2018.

\*Tale patrimonio è costituito dalla somma dei saldi relativi ai rapporti intestati al Cliente presso la Banca, incluso il controvalore di eventuali strumenti finanziari e prodotti assicurativi dalla stessa detenuti e/o intermediati.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancagenerali.it](http://www.bancagenerali.it)

**Termini di non stornabilità dei versamenti assegni:**

I limiti temporali per la maturazione della presunzione di impagato sono calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di versamento e sono riferiti esclusivamente agli assegni incassabili presso Banca Generali o altre banche che aderiscono alle procedure interbancarie d'incasso che prevedono i termini di presunzione di impagato. Nei termini indicati, Banca Generali procederà allo storno dell'originario accredito anche a seguito della ricezione della semplice comunicazione di impagato, fermo restando l'obbligo di riconsegnare al cliente, non appena in possesso, i titoli insoluti o protestati. Si precisa comunque che la banca trattaria, emittente, domiciliataria o Banca Generali stessa, scaduti i termini di cui sopra, mantiene, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di agire direttamente nei confronti del titolare del conto sul quale sono stati versati gli assegni per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Banca Generali si riserva di prorogare i termini indicati in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del Personale - oppure a seguito di altre circostanze non imputabili a Banca Generali o ai suoi corrispondenti, anche non bancari.

I termini di non stornabilità in favore della clientela di assegni impagati e/o insoluti non sono applicabili nel caso in cui il conto corrente del cedente non presenti la necessaria disponibilità o risulti bloccato.

**ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**

CAPITALIZZAZIONE		
Interessi attivi e passivi	Periodicità	annuale al 31/12
Modalità di calcolo interessi	Anno di riferimento	anno civile (365 gg)

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'	
Spese tenuta conto	esente
Remunerazione delle giacenze	si
Ritenuta fiscale su interessi creditori	vigente tempo per tempo
Anno di riferimento per calcolo interessi creditori	Civile (365 gg)
Imposta di bollo sul conto deposito a carico del cliente	vigente tempo per tempo

VINCOLI	
Numero massimo di vincoli attivabili all'apertura	1
Importo minimo per singolo vincolo	non previsto
Limite massimo di giacenza complessivamente vincolata	500.000 Euro

<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>ASSEGNI (la presente sezione integra quanto esposto nel successivo paragrafo dedicato ai servizi di Pagamento ed Incasso)</b>	
<b>Commissioni e spese per il servizio di incasso assegni</b>	
per incasso allo sportello di assegni di altre banche	1% dell'importo dell'assegno con un minimo di € 5,20
per la cessione di assegni al dopo incasso	0,15% dell'importo dell'assegno (min. € 3,50 - max € 18,00)
per richiesta di esito e/o di benefondi su assegni versati in conto corrente	€ 5,20 per assegno
per ricerche su assegni negoziati e richiesta di fotocopie	€ 13,00 per assegno
per assegni resi dalla banca trattaria perché insoluti, richiamati dal presentatore o irregolari	€ 7,75 per assegno
recupero commissioni interbancarie per assegni comunicati impagati dalla banca trattaria se ICBPI se ICCREA	€ 2,59 per assegno € 2,72 € 2,73
spese a carico del presentatore per assegni protestati	€ 26,00 + recupero spese atto di protesto
<b>Pagamento di assegni emessi o circolati all'estero tratti su conti presso Banca Generali:</b>	
Spese per assegni fino a € 1.549,37	€ 13,00
Spese per assegni oltre a € 1.549,37	€ 21,00
<b>ASSEGNI ESTERI (la presente sezione integra quanto esposto nel successivo paragrafo dedicato ai servizi di Pagamento ed Incasso)</b>	
spese di negoziazione assegno salvo buon fine	€ 6,20 per ogni singolo assegno
commissione di servizio	0,15%, min. € 5,20
<b>Restituzione di assegni esteri accreditati salvo buon fine insoluti/protestati/richiamati:</b>	
commissione di insoluto	1,5% dell'importo dell'assegno (min. € 10,50 - max € 41,50) + recupero spese reclamate
spese	€ 26,00 per assegno
valuta di addebito	data contabile operazione originaria
cambio	cambio (lettera) del giorno di addebito dell'insoluto / protestato / richiamato
<b>Assegni esteri negoziati al dopo incasso</b>	
commissione di servizio	0,15%, min. € 5,20
spese pratica	€ 8,00 per assegno
spese di spedizione	in base al Paese di destinazione (max € 52,00)
commissione d'incasso	0,15% dell'importo dell'assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)
diritti fissi per richiesta d'esito: • per richieste formulate automaticamente dopo la scadenza • per richieste formulate su istruzione del cliente	• € 2,60 • € 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)
spese per modifica istruzioni d'incasso	€ 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)
valute di accredito dei ricavi • ricavo in Euro in conto corrente Euro • ricavo in divisa in conto corrente altra divisa o Euro • ricavo in Euro in conto corrente divisa • ricavo in divisa in conto corrente stessa divisa	• valuta riconosciuta a Banca Generali + 2 giorni lavorativi • valuta riconosciuta a Banca Generali + 4 giorni lavorativi • valuta riconosciuta a Banca Generali + 4 giorni lavorativi • valuta riconosciuta a Banca Generali + 4 giorni lavorativi
<b>Assegni esteri al dopo incasso insoluti/protestati:</b>	
commissione di insoluto	1,5% dell'importo dell'assegno (min. € 10,50 - max € 41,50) + recupero spese reclamate
spese	€ 26,00 per assegno

## BONIFICI INFRA EUROPEI

### BONIFICI IN EURO, EFFETTUATI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

<b>Commissioni per bonifici effettuati</b>	
Commissioni per bonifici verso C/C della Banca di cui il Cliente ordinante sia titolare/contitolare	gratuito
<b>Valute di addebito della disposizione in conto deposito</b>	Data esecuzione ordine
<b>Valute di accredito conto cliente beneficiario</b>	Data di accredito sul conto di Banca Generali
Commissione per ricerche sulla disposizione di accredito	€ 5,20

**Tempi di esecuzione dei bonifici verso C/C della Banca di cui il Cliente ordinante sia titolare/contitolare:**  
con riguardo ai Pagamenti previsti dall'art. 2 comma 2 delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" (Documento "N" della Normativa contrattuale applicabile ai servizi bancari e di investimento), **disposti in euro** dal Cliente a debito del Conto, Banca Generali **addebita** il conto corrente dell'ordinante **alla data di ricezione dell'ordine**, nel rispetto dei cut-off orari di cui all'art. 15 delle summenzionate Norme comuni ai Servizi di Pagamento, e **accredita** la banca del beneficiario **entro il Giorno Lavorativo successivo** alla data di ricezione.

### BONIFICI IN VALUTE DIVERSE DALL'EURO, RICEVUTI DA BANCA GENERALI ED EFFETTUATO DA PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO INSEDIATO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

<b>Commissioni per bonifici ricevuti</b>	
Commissione di servizio:	0,05%, min € 5,20
Spese fisse	€ 5,20
<b>Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa</b>	
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00	0,40%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00	0,30%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00	0,10%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00	0,05%
<b>Valute di accredito in conto cliente beneficiario</b>	Data di accredito sul conto di Banca Generali
<b>Valute di addebito</b>	Data esecuzione ordine

**BONIFICI EXTRA EUROPEI****BONIFICI IN QUALSIASI DIVISA RICEVUTI DA BANCA GENERALI ED EFFETTUATI DA PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON INSEDIATO NELL'UNIONE EUROPEA**

<b>Commissione di servizio:</b>	0,05%, min € 5,20
<i>Spese fisse ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)*</i>	€ 5,20
<b>Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di bonifici in divisa</b>	
Bonifici di importo inferiore a € 250.000,00	0,40%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 250.000,00, ma inferiore a € 500.000,00	0,30%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 500.000,00, ma inferiore a € 1.000.000,00	0,10%
Bonifici di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00	0,05%

**Spese OUR:** per i bonifici ricevuti non è prevista alcuna spesa per il Beneficiario.

**Spese BEN/SHA:** per i bonifici ricevuti, oltre le nostre spese e commissioni (vedi bonifici SHA), è previsto che la banca ordinante e le eventuali banche corrispondenti possano detrarre le loro spese dall'importo originario.

\* in assenza di istruzioni specifiche, viene sempre applicata l'opzione di spese SHARE (SHA)

<b>Valute di accredito in conto cliente beneficiario</b>	Data di accredito sul conto di Banca Generali
--	---

Le spese e commissioni vengono detratte dall'importo del trasferimento

**SERVIZIO DI SVINCOLO ANTICIPATO**

Dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 16:00, esclusi giorni festivi. Gli ordini di svincolo anticipato disposti oltre il limite di orario indicato si intendono ricevuti nella giornata operativa successiva. NOTA: una volta attivato un vincolo non è possibile modificarne l'importo o il periodo, ma solo svincolare l'intera somma.

**VINCOLI SUCCESSIVI ALL'APERTURA**

E' possibile richiedere l'attivazione di vincoli successivamente all'apertura del conto deposito BG Private, senza limitazioni di numero, fatto salvo l'importo massimo di giacenza vincolata e nel pieno rispetto della relativa disciplina contrattuale. Le richieste di vincolo successivo saranno lavorate dal Lunedì al Venerdì fino alle ore 16:00, esclusi giorni festivi. Le richieste di vincolo successivo, effettuate oltre il limite di orario indicato, si intendono ricevute nella giornata operativa successiva.

NOTA: una volta attivato un vincolo non è possibile modificarne l'importo o il periodo, ma solo svincolare l'intera somma.

**VALUTE**

<b>Valuta di accredito Versamenti</b>	
Contante	data del versamento
Assegni bancari tratti su Banca Generali	data di negoziazione del titolo presso Banca Generali
Altri assegni bancari	data di negoziazione del titolo + 3 giorni g lavorativi
Assegni circolari	data di negoziazione del titolo + 1 giorno lavorativo
Vaglia cambiari della Banca d'Italia, vaglia postali, nonché valori assimilati	data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi
<b>Assegni esteri</b> (la Banca si riserva il diritto di rettificare la valuta di accredito qualora anteriore a quella riconosciuta alla Banca stessa dalla corrispondente. E' ad esclusiva discrezione di Banca Generali decidere la negoziazione degli assegni esteri salvo buon fine o al dopo incasso).	
Assegni in divise tratti su banca italiana	data di negoziazione del titolo + 13 giorni lavorativi
Assegni in euro tratti su banche italiane, assegni turistici di banche italiane	data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi
Assegni in euro tratti su banche estere	data di negoziazione del titolo + 10 giorni lavorativi
Assegni in divise tratti su banca estera stesso Paese della divisa	data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi
Assegni in divise tratti su banca estera Paese diverso dalla divisa	al dopo incasso

**ALTRE CONDIZIONI****COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI**

Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria	esente
Spese invio contabile via posta	€ 1,00
Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro)	€ 1,55
Spesa rilascio duplicato estratto conto	€ 1,55
Recupero spese invio telegramma	€ 5,20
Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario)	€ 15,50 all'ora o frazione di ora
Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte	€ 5,20
Costo produzione copie di documenti:	€ 5,20 a copia
Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali	€ 25,00
Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali	€ 25,00
Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di capacità finanziaria</li> <li>• richieste da revisori contabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 15,50</li> <li>• € 105,00</li> </ul>

**ULTERIORI SPESE VARIE**

Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Certificazione relativa al solo rapporto di conto corrente</li> <li>o Certificazione relativa al rapporto di conto corrente e deposito titoli</li> <li>o Certificazione relativa ai rapporti amministrati e gestiti (Fondi, Sicav, Gestioni Patrimoniali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o € 50,00</li> <li>o € 80,00</li> <li>o € 100,00</li> </ul>
Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti (non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione)	€ 80,00
Spesa per richiesta di conteggio interessi	€ 15,50

## RECESSO E RECLAMI

Con riguardo al conto deposito, oggetto del presente Foglio Informativo, si informa la clientela che:

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami** – Piazza Tre Torri , 1 – 20145 Milano – o per posta elettronica all'indirizzo mail [Ufficio.Reclami@bancagenerali.it](mailto:Ufficio.Reclami@bancagenerali.it), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [ufficioreclami@pec.bancagenerali.it](mailto:ufficioreclami@pec.bancagenerali.it); o via fax al n. 02-69462271.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 30 giornate operative ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui ai precedenti paragrafi, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

□ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

□ **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

Al riguardo, il Cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazioni" sul sito Internet della Banca [www.bancagenerali.it](http://www.bancagenerali.it)

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

## LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il depositante può utilizzare nei limiti del contratto
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori, e per il calcolo delle competenze
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
<b>Valute sui prelievi</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
<b>Giorno lavorativo</b>	Si intende quello di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata.
<b>Assegni salvo buon fine</b>	Assegni negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
<b>Assegni al dopo incasso</b>	Assegni per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso
<b>Assegni esteri</b>	Assegni in divisa o tratti su banche estere, o tratti su banca italiana a valere su conto estero
<b>Richieste di esito</b>	Richieste di esito su assegni inviati all'incasso
<b>IBAN</b>	Acronimo del termine Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente
<b>BIC</b>	Acronimo del termine Bank Identifier Code ovvero l'indirizzo swift della banca
<b>SWIFT</b>	Acronimo del termine Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, società che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico ed altre operazioni bancarie
<b>Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario (IBAN) e del BIC della banca destinatari mancanti</b>	Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente

## MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<b>I depositi presso la Banca sono protetti da:</b>	Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (1)
<b>Limite della protezione:</b>	Euro 100.000 per depositante e per ente creditizio (2)
<b>Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:</b>	Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 (2)
<b>Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altra persone:</b>	Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente (3)
<b>Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:</b>	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
<b>Valuta del rimborso:</b>	EUR

Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: <a href="mailto:segreteria generale@pec.fitd.it">segreteria generale@pec.fitd.it</a> E-mail: <a href="mailto:infofitd@fitd.it">infofitd@fitd.it</a>
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

**Informazioni supplementari:**

**(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito**

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino ad Euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**(2) Limite generale della protezione**

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato ad Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000.

**(3) Limite di protezione per i conti congiunti**

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre Euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

**(4) Rimborso**

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: [infofitd@fitd.it](mailto:infofitd@fitd.it), sito internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede
- b) giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- c) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- d) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- e) l'importo da rimborsare eccede Euro 100.000; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- f) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 - quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
- g) In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

**Altre informazioni importanti**

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

La versione aggiornata del modulo sopra riportato - in conformità all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30 - viene fornita ai depositanti, almeno una volta all'anno, attraverso la sua messa a disposizione su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet [www.bancagenerali.it](http://www.bancagenerali.it) (sezione "trasparenza").

Per saperne di più:

L'informativa "SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)"\* è messa a disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet [www.bancagenerali.it](http://www.bancagenerali.it) (sezione "Trasparenza").

\*(Documento informativo predisposto da Banca Generali S.p.A. in cui sono riportate le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver ricevuto, in tempo utile e prima della sottoscrizione della richiesta di attivazione del conto deposito, copia del presente **Foglio Informativo Conto Deposito "BG Private"**, nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015") e succ. mod. e copia del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo \_\_\_\_\_,

Data \_\_\_\_\_

<b>FIRMA DELL'INTESTATARIO 1</b>

<b>FIRMA DELL'INTESTATARIO 2</b>

<b>FIRMA DELL'INTESTATARIO 3</b>
